

218.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo .....	8150	<b>Disegno di legge S. 1420</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3292</b> (Articoli da 1 a 3) .....	8126
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento) ....	8149	<b>Disegno di legge S. 1837</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3294</b> (Articoli da 1 a 4) .....	8128
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Disegno di legge n. 2784</b> (Articoli da 1 a 3)	8130
(Annunzio) .....	8146	<b>Disegno di legge S. 828</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3098</b> (Articoli da 1 a 3) .....	8132
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	8147	<b>Disegno di legge S. 1419</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3291</b> (Articoli da 1 a 3) .....	8134
<b>Disegno di legge n. 3265</b> (Articoli da 1 a 4)	8112	<b>Disegno di legge S. 1554</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3293</b> (Articoli da 1 a 4) .....	8136
<b>Disegno di legge n. 1914</b> (Articoli da 1 a 4)	8114	<b>Disegno di legge S. 1418</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3502</b> (Articoli da 1 a 3) .....	8138
<b>Disegno di legge n. 2234</b> (Articoli da 1 a 3)	8116	<b>Disegno di legge n. 3547</b> (Articoli da 1 a 3)	8140
<b>Disegno di legge n. 2271</b> (Articoli da 1 a 3)	8118	<b>Disegno di legge S. 894</b> (approvato dal Senato) <b>n. 3101:</b>	
<b>Disegno di legge n. 2405</b> (Articoli da 1 a 3)	8120	(Articoli da 1 a 4) .....	8142
<b>Disegno di legge n. 2472</b> (Articoli da 1 a 3)	8122	(Ordine del giorno) .....	8142
<b>Disegno di legge n. 2723</b> (Articoli da 1 a 4)	8124		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1997

	PAG.		PAG.
<b>Interpellanze ed interrogazioni sulla condanna a morte di Joseph O'Dell</b> .....	8075	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 11) .....	8098
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	8085	(Articolo 12) .....	8100
<b>Ministro degli affari esteri</b> (Trasmissione di un documento) .....	8149	(Emendamenti all'articolo 12) .....	8100
<b>Missioni valevoli nella seduta del 25 giugno 1997</b> .....	8146	(Articolo 13) .....	8100
<b>Proposta di legge n. 1850:</b>		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 13) .....	8100
(Articolo 8) .....	8091	(Articolo 14) .....	8101
(Emendamenti all'articolo 8) .....	8091	(Emendamenti all'articolo 14) .....	8102
(Articolo 9) .....	8094	(Articolo 15) .....	8102
(Emendamenti all'articolo 9) .....	8095	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 15) .....	8102
(Articolo 10) .....	8095	(Ordini del giorno) .....	8107
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 10) .....	8095	<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo 11) .....	8098	(Annunzio) .....	8146
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	8147
		(Ritiro) .....	8147

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**A) Interpellanze:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

in data 21 aprile 1997 è stato respinto, con voto di maggioranza (due giudici su tre), il ricorso per revisione della pena di morte inflitta nel 1980 al cittadino americano Harold McQueen, detenuto nel carcere di Eddyville nel Kentucky;

l'esecuzione della pena è fissata per il 5 luglio 1997;

il direttore e il cappellano del predetto carcere hanno più volte dichiarato che McQueen è oggi un uomo completamente diverso da quello che nel lontano 1980 commise un grave crimine (omicidio a scopo di rapina di una giovane donna);

secondo il giudice dissenziente del giurì che ha respinto il ricorso per revisione, la condanna a morte fu a suo tempo pronunciata senza tener conto delle condizioni fisiche e mentali dell'allora ventisettenne Harold McQueen;

il Parlamento italiano si è più volte espresso contro la pena di morte nelle seguenti occasioni: *a)* abrogazione della pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra; *b)* ratifica del protocollo facoltativo al Patto internazionale sull'abolizione della pena di morte adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; *c)* approvazione della "mozione Bonino", nella seduta della Camera dei deputati del 20 luglio 1994, sull'abolizione della pena di morte nell'ordinamento internazionale; *d)* approvazione della "mo-

zione Bandoli", nella seduta della Camera dei deputati del 23 febbraio 1995, contro la condanna a morte di due giovani pakistani; *e)* approvazione nella seduta del 1° agosto 1995, della mozione per la sospensione della pena di morte inflitta a Munia Abu Jamal; *f)* approvazione nella seduta del 3 dicembre 1996 della mozione per la sospensione della pena di morte inflitta a Joseph O'Dell;

in queste ultime due occasioni l'iniziativa del Parlamento italiano ha fornito un contributo determinante alla decisione di sospensione della pena di morte adottata dai competenti organi del Governo statunitense, anche se purtroppo si è appreso in data 19 giugno 1997 che la Corte Suprema ha respinto le istanze di revisione per Joseph O'Dell;

chiara, determinata ed efficace appare pertanto la tradizione del Parlamento italiano per bandire anche dallo scenario internazionale la pena di morte, che il nostro ordinamento considera incompatibile con i diritti fondamentali della persona -:

se non intenda intervenire presso il Governo degli Stati Uniti d'America e presso i Governi del Kentucky e della Virginia per richiedere la sospensione della condanna alla pena di morte di Harold McQueen e di Joseph O'Dell.

(2-00562) « Guerra, Campatelli, Voza, Saraceni, Maselli, Lucà, Settimi, Grimaldi, Diliberto, Pistone, Pisapia, Siniscalchi, Capitelli, Buffo, Cananzi, Cambursano, Borrometi, Stajano, Orlando, Li Calzi, Moroni ».

(20 giugno 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la recente decisione della Suprema Corte degli Stati Uniti di respingere l'istanza di revisione del verdetto di morte, comminato dal tribunale della Virginia ai danni del detenuto Joseph O'Dell, ha drammaticamente riaperto l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, sulla recrudescenza del ricorso alla pena capitale negli Stati Uniti;

la particolare vicenda processuale dell'imputato Joseph O'Dell è stata oggetto di numerose iniziative da parte delle istituzioni italiane, sia in sede nazionale che internazionale, ma anche di un alto richiamo del Pontefice nel dicembre scorso, al fine di consentire un ragionevole riesame, grazie all'intervenuta disponibilità di nuove tecnologie per l'accertamento delle prove;

a seguito della richiamata decisione della Suprema Corte, l'esecuzione della condanna a morte di O'Dell, potrebbe aver luogo entro il 23 luglio 1997;

pur nel doveroso rispetto formale e sostanziale del principio della non ingerenza nell'ordinamento interno di un altro paese, ma al tempo stesso in un'era di globalizzazione ed interdipendenza, la coscienza giuridica e democratica del nostro Paese non può non essere rappresentata in tutte le sedi bilaterali, comunitarie ed internazionali al fine di addivenire, quanto prima, a una abolizione della pena capitale, almeno in tutti i paesi che si definiscono democratici;

il 3 aprile 1997, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una storica risoluzione per l'abolizione della pena di morte, con ciò riconoscendo, in termini definitivi, che la pena di morte è questione attinente ai diritti umani e non già alla politica criminale;

le Nazioni Unite, attraverso la citata risoluzione, hanno altresì riconosciuto

nella moratoria delle esecuzioni capitali uno strumento utile per l'affermazione della causa abolizionista;

la risoluzione delle Nazioni Unite, infine, è stata preparata dalle Conferenze di Tunisi (1995), Mosca (1996) e New York (1997), le quali tutte hanno posto l'esigenza democratica dell'abolizione della pena capitale, da ritenersi come progresso nella tutela del diritto alla vita e contributo qualificatissimo all'innalzamento della dignità umana —:

quali ulteriori iniziative il Governo intenda assumere, anche al fine di sollecitare analoghi passi dei Governi degli altri paesi dell'Unione europea, al fine di consentire il pieno ed esauriente accertamento delle responsabilità dell'imputato Joseph O'Dell, e quindi la sospensione della pena, almeno fino alla completa acquisizione di tutti gli elementi probatori;

quali atti il Governo intenda formalizzare nelle sedi internazionali, anche oltre il contesto europeo, al fine di favorire un processo di abolizione della pena di morte in tutti i paesi che ancora la prevedono, così come più volte deliberato dalle Camere.

(2-00572) « Mussi, Bonito, Carboni, Casetti, Folena, Serafini, Schietroma, Brunale ».

(24 giugno 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso la condanna a morte di Joseph O'Dell;

proprio in questo momento l'Europa e tutto il mondo civile si interrogano sulla necessità di un maggior rispetto e di una più efficace tutela dei diritti fondamentali dell'uomo;

in tutti i paesi a democrazia più evoluta, alla pena viene riconosciuta una

funzione non soltanto afflittiva ma anche di emenda e l'opinione pubblica italiana e internazionale è rimasta turbata dalle notizie di una imminente esecuzione capitale;

il Parlamento, a più riprese, ha assunto specifiche iniziative sollecitando il Governo ad intervenire nelle sedi internazionali per una revisione della pena di morte, riaffermando i valori di civiltà, il forte senso del diritto e il profondo radicamento dei diritti umani -:

quali azioni urgenti intenda il Governo ulteriormente promuovere nelle sedi internazionali per impedire l'esecuzione della condanna a morte di O'Dell.

(2-00574) « Sanza, Carmelo Carrara, Tersio Delfino, Tassone e Marinacci ».

(24 giugno 1997)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

con una sentenza assunta a stretta maggioranza, la Corte Suprema americana ha confermato la condanna a morte per Joseph O' Dell, il cittadino americano condannato nello stato della Virginia e di fatto scagionato dal test del Dna;

con una mozione approvata dalla Camera dei deputati, si impegnava il Governo a un intervento esplicito e determinato in tutte le sedi proprie rispetto al caso O' Dell in particolare e contro la pena di morte in generale;

sul caso O' Dell sono intervenute autorevoli istituzioni italiane ed europee, le associazioni per i diritti civili e lo stesso Santo Padre;

la stessa ABA (*American Bar Association*) aveva nei mesi scorsi espresso motivate proteste sull'uso della pena di morte, arrivando a chiedere la moratoria delle esecuzioni capitali;

i dati raccolti negli ultimi anni confermano l'inutilità della pena di morte come deterrente e la sua valenza sociale selettiva dal momento che tale strumento colpisce in misura sproporzionato persone di colore, minoranze etniche e poveri -:

quali iniziative abbiano assunto rispetto al caso O' Dell sulla base delle indicazioni emerse nella seduta della Camera dei deputati del 20 giugno 1997;

quali iniziative intendano assumere per chiedere alle autorità americane il rispetto dei diritti del cittadino O' Dell, a partire dall'accettazione di un nuovo test del Dna, così come richiesto dal collegio di difesa, esame che, con i sofisticati mezzi a disposizione oggi, dimostrerebbero la colpevolezza o l'innocenza di O' Dell.

(2-00575) « Piscitello ».

(24 giugno 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

il caso di Joseph O'Dell, che tanta emozione ha creato nel nostro Paese, sta tornando alla ribalta dopo la decisione della Corte Suprema degli Usa di confermare l'esecuzione della pena capitale;

nella giornata di lunedì 23 giugno 1997, il tribunale dello Stato dovrebbe avere deciso la data per l'esecuzione della condanna a morte nei confronti di O'Dell che, a quanto risulta, sarebbe stata fissata per il 23 luglio 1997;

la fretta con la quale s'intende eseguire il verdetto può sembrare un'evidente dimostrazione di come, da parte delle autorità della Virginia, si voglia arrivare a liquidare non solo O'Dell ma soprattutto la mobilitazione e la solidarietà che, a livello internazionale, questo caso ha creato contro l'aumento ed il persistere delle esecuzioni capitali negli Usa;

tutto ciò, nonostante nuove prove, ed in modo particolare quella del Dna, aves-

sero scagionato l'imputato dall'accusa di avere stuprato ed ucciso una donna nel 1985;

sia la Camera che il Senato con atti di indirizzo, nel dicembre del 1996, avevano impegnato il Governo a intervenire, energicamente, nelle sedi internazionali opportune affinché fosse sospesa l'esecuzione di O'Dell e fosse fatto di tutto per accertarne l'eventuale innocenza;

intervento questo, insieme all'ampia e spontanea mobilitazione creatasi in tutto il nostro Paese, che ha sicuramente contribuito a rinviare l'esecuzione ma che purtroppo non è servito a portare alla revisione del processo e della condanna —:

se sia stata richiesta, dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, durante il recente viaggio a Denver, la sospensione della condanna a morte nei confronti di O'Dell e quale sia stata la risposta da parte del Presidente Bill Clinton;

se si intenda e quando, vista la sentenza delle Corte Suprema degli Usa e la rapidità con la quale si vorrebbe arrivare all'esecuzione, intervenire presso il governatore dello Stato della Virginia affinché sia concessa la grazia a Joseph O'Dell.

(2-00576) « Sbarbati e Manca ».

(24 giugno 1997)

## B) Interrogazioni:

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il caso di Joseph O'Dell, condannato a morte negli Stati Uniti e detenuto da undici anni, è già stato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed oggetto di una campagna che verteva non solo sulla specificità del caso stesso, poiché evidenti sono all'interrogante i

dubbi sulla sua colpevolezza, ma anche, più in generale, sulla necessità di una moratoria delle esecuzioni capitali;

malgrado l'impegno profuso e la richiesta dei legali di O'Dell di autorizzare un nuovo esame del Dna, il procuratore generale degli Stati Uniti ha inoltrato una lettera al tribunale competente affinché questo fissasse la data dell'udienza che stabilirà il giorno dell'esecuzione;

tra le numerose iniziative politiche ed umanitarie in corso, diversi parlamentari hanno sottoscritto una petizione al Governatore della Virginia affinché l'esecuzione sia sospesa —:

se si intenda procedere al più presto all'inoltro di una richiesta di grazia al governo federale degli Stati Uniti ed al governatore dello Stato della Virginia;

quali altre iniziative intendano porre in essere allo scopo di scongiurare l'ennesima esecuzione capitale e, più in generale, scongiurare il ricorso alla pena di morte quale strumento che nelle più avanzate civiltà giuridiche non può essere adottato neanche quale estrema *ratio*. (3-01269)

(24 giugno 1997)

NERI, SELVA, ARMAROLI, ANEDDA e PAGLIUZZI. — *Al Presidente del Consiglio e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha rigettato l'ultimo appello di Joseph O'Dell avverso la sentenza di condanna a morte che è stata pronunciata nei suoi confronti per essere stato ritenuto responsabile dell'omicidio di una donna nel 1985;

a nulla sono valse da un lato le continue affermazioni di innocenza di O'Dell e dall'altro le sollecitazioni numerose che sono seguite a una campagna di sensibilizzazione e mobilitazione civile in tutto il mondo in difesa del diritto alla vita;

anche il Santo Padre si è attivato per tentare di salvare la vita di O'Dell, per affermare che il diritto alla vita è sacro ed inviolabile e ciò senza entrare nel merito della vicenda processuale;

alla luce della pronuncia della Corte Suprema solo la grazia o la commutazione della condanna in ergastolo da parte del Governatore della Virginia potrebbe impedire l'esecuzione della condanna a morte —:

quali ulteriori iniziative il Governo italiano intenda assumere affinché, senza arrivare ad interferire con i principi di sovranità interna di ogni Stato straniero, possano essere sollecitate le autorità statunitensi a non eseguire la condanna a morte di Joseph O'Dell, in affermazione del principio di difesa del diritto alla vita che deve appartenere al patrimonio di ogni Stato civile. (3-01270)

(24 giugno 1997)

APREA e VITO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il caso del condannato a morte Joseph O'Dell rappresenta ormai un esempio emblematico della barbarie rappresentata dalla pena capitale comminata paradossalmente con grande larghezza proprio nella più grande e consolidata democrazia del mondo;

malgrado i ripetuti appelli di numerose autorità politiche e religiose, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato l'elementare diritto del riesame di un processo indiziario —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente, senza interferire negli affari interni statunitensi, rinnovare un appello alto e forte in difesa del diritto alla vita non solo di Joseph O'Dell, ma di tutti i condannati a morte degli Stati Uniti e del mondo intero. (3-01271)

(24 giugno 1997)

DILIBERTO, GRIMALDI, CARAZZI, NARDINI, PISTONE e VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 dicembre 1997 la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1/00062 con la quale s'impegnava il Governo ad « intervenire immediatamente ed energicamente nelle sedi internazionali proprie » perché la prevista esecuzione di Joseph O'Dell fosse sospesa.

il 19 giugno 1997 si è appreso che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha definitivamente respinto l'istanza di revisione della condanna inflitta a Joseph O'Dell;

a seguito di tale decisione esponenti di vari gruppi parlamentari hanno presentato atti ispettivi con i quali il Governo italiano viene nuovamente sollecitato ad intervenire presso il Governo degli Stati Uniti per ottenere la sospensione della condanna a morte;

il nostro ordinamento costituzionale ripudia la pena di morte —:

quali siano stati i risultati dei colloqui a Denver, in occasione della Conferenza dei G7, dai rappresentanti del Governo italiano sulla dolorosa vicenda di O'Dell;

quali ulteriori ed immediate iniziative il Governo intenda prendere per dare seguito alle ripetute pronunce del Parlamento italiano sulla contrarietà netta alla pena di morte, ovunque essa venga applicata. (3-01272)

(24 giugno 1997)

JERVOLINO RUSSO, GIOVANNI BIANCHI, CANANZI e VALETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconfermato la condanna a morte di

Joseph O'Dell, che da dodici anni inutilmente chiede che venga eseguita la prova del Dna che, a quanto afferma il condannato, sarebbe in grado di discolparlo definitivamente;

a parte il giudizio degli interroganti, completamente negativo sulla pena di morte, è comunque inconcepibile che si giunga all'esecuzione capitale di una persona senza avere prima esperito tutti i possibili mezzi di prova;

il Governo si è immediatamente impegnato a far giungere alle autorità competenti - pur nel pieno rispetto della loro sovranità ed autonomia ed in una volontà di non ingerenza - la vivissima preoccupazione di larga parte del popolo italiano per questa palese violazione dei diritti umani;

contravvenendo ad una prassi ormai consolidata, che distanzia nel tempo l'esecuzione dalla condanna, è stato immediatamente stabilito che O'Dell deve salire sulla sedia elettrica il 23 luglio 1997;

numerosi sono gli appelli che, anche da parte del Parlamento europeo e di altri Stati dell'Unione europea, si susseguono a favore di O'Dell, nonché i messaggi di sostegno che egli ha da parte dell'opinione pubblica americana più attenta e sensibile ai problemi dei diritti umani;

il Governo ha già portato a compimento due importanti iniziative in sede di comitato Onu per i diritti umani a Ginevra e di revisione del Trattato di Maastricht -:

quali altre iniziative urgenti il Governo intenda assumere in coerenza anche con l'opposizione alla pena di morte, che è una costante della sua azione politica, considerando che la difesa dei diritti umani deve fare parte in ogni paese civile dell'impegno costante delle istituzioni democratiche senza barriere di confine proprio in nome della universalità i tali diritti. (3-01273)

(24 giugno 1997)

PAISSAN, CENTO e LECCESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino statunitense Joseph O'Dell è in attesa dell'esecuzione della sentenza capitale nel braccio della morte nello Stato della Virginia;

sono emersi elementi a sua discolpa, tra cui l'esame del Dna, che lo scagionerebbero;

quattro giudici della Corte Suprema hanno ritenuto fondate le motivazioni per riaprire il processo non avendo tuttavia, per un voto di scarto, ottenuto la maggioranza dei consensi all'interno della Corte medesima;

esiste ancora una possibilità che la magistratura dello Stato della Virginia possa decidere di accogliere gli elementi a discolpa di O'Dell;

è però necessario prendere tempo affinché sia possibile presentare al giudice gli elementi probatori -:

se il Governo non intenda ribadire con forza agli Stati Uniti che anche una piccola prova, che potrebbe scagionare l'imputato e salvarlo dalla pena di morte, dovrebbe di per sé essere sufficiente a riaprire il caso;

se non ritenga di reiterare al governatore della Virginia la richiesta di grazia o, in subordine, la sospensione della pena;

quali iniziative intendano prendere per contestare, nelle sedi internazionali preposte, l'applicazione della pena di morte in tutti quei paesi in cui essa viene praticata. (3-01274)

(24 giugno 1997)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali interventi siano stati effettuati e quale azione diplomatica si intenda sviluppare in queste ultime ore per otte-

nere che venga sospesa l'esecuzione della condanna a morte infitta al cittadino statunitense Joseph O'Dell e altresì perché si dia corso alla revisione del processo nello svolgimento del quale risulta che non siano stati rispettati pienamente i diritti dell'imputato e che non siano stati presi in considerazione importanti elementi di prova in favore dell'imputato;

quali iniziative il nostro Governo intenda portare avanti perché sia data applicazione alla risoluzione recentemente approvata, nel corso della 53° sessione Onu sui diritti umani, con la quale si è stabilita la necessità di una moratoria nell'applicazione delle pene di morte, in attesa di una definitiva eliminazione della pena medesima. (3-01275)

(24 giugno 1997)

**RODEGHIERO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 19 giugno 1977, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto, con 5 voti contro 4, di rigettare l'appello di Joseph O'Dell avverso la sua condanna a morte, presentato sulla base del fatto che la giuria popolare che lo ha condannato a morte non fu informata che, in caso di ergastolo, era escluso un rilascio anticipato per buona condotta;

la decisione giunge a sei mesi di distanza dalla mobilitazione italiana che mise sotto accusa la previsione della pena di morte nei sistemi giuridici di molti Stati americani, ed ha il chiaro intento di eseguire in fretta la sentenza, tanto che il procuratore generale ha inviato una lettera al presidente del tribunale di Virginia Beach, per sollecitare la fissazione dell'udienza che stabilisca la data dell'esecuzione, allegando alla lettera una bozza di « ordine di esecuzione », che spetta invece al tribunale, ed indicando come giorno migliore il 23 luglio 1997 essendosi già messo d'accordo con il Governatore e con il direttore del carcere. In Virginia dal

gennaio 1997 ad oggi ci sono già state due esecuzioni e nel Texas si è già arrivati a 24;

la pena di morte viola i diritti umani: innanzitutto il diritto alla vita, ed in secondo luogo il diritto ad essere protetti rispetto a pene crudeli, inumane e degradanti; i principi internazionali basilari del diritto alla vita sono contenuti nell'articolo 3 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; nell'articolo 6 della convenzione internazionale sui diritti civili e politici; nell'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo; nell'articolo 4 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; e nell'articolo 4 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo;

principio generale della protezione internazionale dei diritti dell'uomo è l'eliminazione di ogni sorta di « crudele, inumano o degradante trattamento o pena come previsto nell'articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'articolo 3 della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo (Ichr), nell'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr) e nella Quarta convenzione di Ginevra (in particolare all'articolo 3); secondo questi documenti, in base al principio del diritto alla vita, questa eliminazione della pena capitale sta tra i principi che non possono prevedere alcuna eccezione, nemmeno in situazioni di pubblica emergenza (articolo 5, paragrafo 2, Ichr);

l'Italia ha aderito al secondo protocollo opzionale del Iccpr, firmando il 13 febbraio 1990, e al sesto protocollo del Ichr, ratificandolo il 29 dicembre 1988; nel 1994 è stata abolita completamente la pena di morte anche dai codici militari, e nello stesso anno è stata presentata all'assemblea generale dell'Onu, una mozione di moratoria non approvata —:

se il Governo non intenda sostenere a livello internazionale una pressione nei confronti degli Stati Uniti perché O'Dell ottenga un nuovo *test* sul Dna come da lui richiesto, o in caso di diniego intervenire presso il Governatore Allen per la concessione della grazia;

se il Governo non intenda ripresentare all'assemblea generale delle Nazioni unite una mozione di moratoria;

se il Governo non intenda intervenire presso il comitato dei ministri del consiglio d'Europa per fare applicare quanto previsto dal paragrafo 6 della raccomandazione n. 1246 del 1990, in ordine alla previsione di un protocollo addizionale

alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, che preveda l'abolizione della pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, che preveda l'obbligo alle parti contraenti di non reintrodurre la pena in alcuna circostanza speciale, e che preveda un meccanismo di controllo gestito dal segretariato generale. (3-01276)

(24 giugno 1997)

***INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***

---

PAGINA BIANCA

DANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a Denver si è recentemente concluso il vertice dei capi di stato e di governo dei maggiori paesi industrializzati, il cui comunicato finale è stato da più parti (ambienti politici, diplomatici e commentatori) considerato come inidoneo a fornire valutazioni approfondite sui temi trattati nel corso del vertice;

in particolare, su importanti organi di informazione di massa italiani era dato leggere ad esempio: « il linguaggio di questi comunicati è comunque così blando, le righe dedicate ad ogni tema così scarse, che all'interno di molte delegazioni - inclusa quella italiana - ci si comincia a chiedere se davvero sia questo il modo più efficiente per affrontare i grossi nodi della politica internazionale » o ancora: « da Denver solo buone intenzioni, nei *summit* dei Grandi non si decide nulla » —:

quali siano le valutazioni del Governo italiano sull'utilità e sull'organizzazione di tali vertici e se non ritenga necessario prospettare nelle sedi idonee una diversa modalità di svolgimento del prossimo vertice che si svolgerà in Inghilterra, all'occorrenza delimitando l'ambito delle questioni da affrontare, dando una diversa articolazione ai lavori e ipotizzando una diversa e più approfondita strutturazione del comunicato finale. (3-01279)

(24 giugno 1997)

GASPARRI e ARMANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali valutazioni esprima il Governo sui ripetuti attacchi all'autonomia della

Banca d'Italia, provenienti da numerosi e autorevoli organi di stampa vicini alla compagine governativa, i quali hanno riportato in merito dichiarazioni di Francesco Cingano, presidente di Mediobanca, Giuliano Amato, presidente dell'Autorità *antitrust*, Luigi Spaventa, recentemente nominato presidente del Monte dei Paschi di Siena, Mario Sarcinelli, presidente della Banca nazionale del lavoro, Gustavo Visentini, neo-presidente del Banco di Sicilia, tutti economisti e banchieri apertamente schierati con l'Ulivo;

quale sia l'opinione del Governo sull'azione e sull'autonomia della Banca d'Italia, minacciate anche da membri dell'attuale maggioranza che continuamente interferiscono sulle decisioni di fissazione del tasso di sconto. (3-01280)

(24 giugno 1997)

BALLAMAN, LEMBO e COMINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il Governo e gli organi di stampa continuano ad evidenziare il calo dell'inflazione;

tale calo risulta agli interroganti che abbia raggiunto oggi il livello minimo dell'1,4 per cento —:

quale sia l'opinione del Governo circa l'opportunità di addivenire ad un più corretto e consono tasso di sconto, che agevoli le attività produttive per la ripresa economica del Paese. (3-01281)

(24 giugno 1997)

CAMPATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle dichiarazioni del Commissario Italiano dell'Unione europea, professor Mario Monti, il quale, come riportano tutti i quotidiani del 24 giugno 1997, immagina che «la Banca d'Italia non riduca i tassi, pur essendo l'inflazione ormai all'1,5 per cento, a causa della cattiva salute del sistema bancario, gravato da molte sofferenze e non ancora pronto ad affrontare la competizione a livello europeo». (3-01282)

(24 giugno 1997)

FRIGATO e REPETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

le notizie ed i fatti di questi giorni relativi all'ulteriore flessione del tasso d'inflazione, l'incontro dei capi di Governo europei che ha ribadito l'obiettivo, i tempi ed il percorso verso la moneta unica europea, la ricostituita e riconosciuta fiducia dei mercati finanziari internazionali, unitamente all'esigenza più volte manifestata da parte degli operatori economici e delle categorie produttive di poter conoscere una politica creditizia meno onerosa per le imprese e per le famiglie, sembrano essere motivi credibili e validi per motivare un'ulteriore diminuzione del tasso ufficiale di sconto;

il nostro ordinamento assegna al Governatore dell'Istituto d'emissione, nella sua piena autonomia, la competenza e la responsabilità di regolare il tasso ufficiale di sconto —:

quali ulteriori provvedimenti il Governo ritenga necessari e quali iniziative intenda assumere affinché siano superati i motivi delle «preoccupazioni» e delle «resistenze» che ancora frenano la Banca centrale nell'adozione di un provvedimento di ulteriore allentamento del tasso ufficiale di sconto. (3-01283)

(24 giugno 1997)

SBARBATI e LA MALFA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se la dichiarazione del Vice Presidente del Consiglio, onorevole Veltroni, rilasciata in data 23 giugno 1997 alle agenzie di stampa che recita: «quello che decide la Banca d'Italia per noi va bene» sia impegnativa per l'esecutivo nella sua totalità e se su questo si possa ritenere definitivamente chiusa ogni supposta polemica e indebita pressione da parte di ambienti del Governo nei confronti dell'Istituto d'emissione per quanto concerne il tasso di sconto. (3-01284)

(24 giugno 1997)

MARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali misure intenda adottare per tutelare l'autonomia della Banca d'Italia, anche in ordine alla determinazione del tasso di sconto, posto che tale autonomia è un principio irrinunciabile per uno stato di diritto. (3-01285)

(24 giugno 1997)

NESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a che punto siano gli studi per la trasformazione del capitale della Banca d'Italia, al fine di evitare che il processo di privatizzazione in corso del sistema bancario ed assicurativo comporti automaticamente la conseguenza che l'Istituto di emissione divenga di proprietà privata. (3-01286)

(24 giugno 1997)

NOCERA e PERETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

grande incertezza anima i mercati finanziari in merito all'attesa riduzione del tasso ufficiale di sconto;

il Presidente della Confindustria condivide le titubanze della Banca d'Italia, anche perché è mancato il necessario carattere strutturale alla manovra del Governo;

occorre però considerare che, a causa della discesa vertiginosa dell'infla-

zione nel nostro Paese, il differenziale con il tasso di sconto è arrivato a cinque punti —:

se condivide le resistenze opposte dal Governatore della Banca d'Italia alla riduzione del tasso di sconto. (3-01287)  
(24 giugno 1997)

PAGINA BIANCA

***PROPOSTE DI LEGGE BONITO ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO  
PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI (1850); GRIMALDI  
ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI  
REATI MINORI (2084)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 8.

*(Trasformazione di reati in violazioni  
amministrative).*

1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni da un minimo di lire centomila ad un massimo di lire due milioni i reati di cui agli articoli 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677, 692, primo comma, del codice penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

8. 1.

Gambato Borghezio, Signorini,  
Copercini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Territorio).*

1. È depenalizzato il reato previsto dall'articolo 221 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, con eccezione del caso in cui l'inabilità sia stata dichiarata dal sindaco.

8. 4.

Gambato, Borghezio, Signorini,  
Copercini.

*Al comma 1, dopo la parola: sanzioni,  
aggiungere la seguente: pecunarie.*

8. 20.

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti  
parole: 527, secondo comma.*

8. 2.

Mantovano, Anedda, Gissi, Ma-  
rino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, dopo le parole: 527,  
secondo comma, aggiungere le seguenti:  
654.*

8. 7.

Cento.

*Al comma 1, dopo le parole: 527,  
secondo comma, aggiungere le seguenti:  
655, primo comma*

8. 8.

Cento.

*Al comma 1, dopo la parola: 664  
aggiungere la seguente: 669.*

**8. 10.**

Cento.

*Al comma 1, dopo la parola: 664  
aggiungere la seguente: 670.*

**8. 6.**

Cento.

*Al comma 1, sostituire le parole: 676,  
677 con le seguenti: 676, primo comma,  
677, primo e secondo comma,*

**8. 9.**

Marotta.

*Al comma 1, sopprimere la parola: 676.*

**8. 3.**

Cento.

*Al comma 1, sopprimere la parola: 677*

**8. 15.**

Cento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195, relativa ai finanziamenti ed ai contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del contributo ricevuto.

**8. 5.**

Giovanardi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Non costituisce reato ed è trasformato in violazione amministrativa con

sanzione da 100.000 lire a 1.000.000 lire il reato previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

**8. 18.**

Leone, Gazzilli, Giuliano, Tarditi, Rosso, Marotta, Donato Bruno, Maiolo, Saponara.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 5.000.000 i reati previsti dalle seguenti norme:

articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

articolo 11 del regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1923;

articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

articolo 13 del decreto-legge Lgt. 18 gennaio 1917, n. 148;

articolo 19 del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331;

articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

articolo 20 del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331;

articoli 115 e 116 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933;

articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

articoli 23, 29 e 30 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233.

1-ter. Per le violazioni di cui al comma 1-bis possono essere previste sanzioni accessorie idonee a prevenirle.

**8. 19.**

Bonito, Cesetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio dei contributi.

**8. 11.**

Donato Bruno, Rebuffa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare dei doppio del contributo.

**8. 12.**

Donato Bruno, Rebuffa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare dei doppio dei contributi. Non sono punibili i reati di cui agli artt. 648 del codice penale, 2621, 2623 e 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo.

**8. 13.**

Donato Bruno, Rebuffa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

3. I reati commessi per eseguire o occultare le violazioni indicate nel comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata.

**8. 14.**

Donato Bruno, Rebuffa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

3. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623 e 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo.

**8. 16.**

Donato Bruno, Rebuffa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Per le violazioni di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 è prevista la reclusione da 2 a 6 anni, una multa 10 volte superiore alle somme versate in violazione della legge citata in premessa e l'interdizione per 10 anni dalle cariche sociali e dalle cariche pubbliche.

3. Per le violazioni previste dall'articolo 2621 del codice civile "False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi", salvo che il fatto costituisca reato più grave, è prevista la reclusione da 2 a 10 anni, una multa da 50 a 500 milioni e l'interdizione perpetua dalle cariche sociali.

4. Per le violazioni previste dall'articolo 2623 del codice civile "Violazioni di obblighi incombenti agli amministratori", è prevista la reclusione da 1 a 4 anni, una multa da 2 a 10 milioni e l'interdizione per 5 anni dalle cariche sociali,

5. Per le violazioni previste dall'articolo 2624 del codice civile "Prestiti e garanzie della società" è prevista la reclusione da 2 a 4 anni, una multa da 2 a 10 milioni e l'interdizione dalle cariche sociali per 5 anni.

6. Per il reato previsto dall'articolo 648 del codice penale "Ricettazione", è prevista la reclusione da 5 a 10 anni, una multa da 5 a 50 milioni e l'interdizione dalle cariche sociali per 10 anni.

**8. 17.**

Veltri.

#### ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Repressione in via amministrativa del libertinaggio).*

1. Le contravvenzioni previste ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono depenalizzate.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. Qualora le persone colte in violazione non possano comprovare la legittima provenienza di valori trovati in loro possesso questi sono immediatamente sequestrati dall'autorità che accerta la violazione. I valori sequestrati ai sensi del periodo precedente sono confiscati fino a concorrenza dell'ammontare della sanzione irrogata al trasgressore.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 9

*Sopprimerlo.*

##### 9. 1.

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono depenalizzate, con le seguenti: non costituiscono reato e sono trasformate in violazioni amministrative.*

##### 9. 3.

La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

##### 9. 2.

La Commissione.

#### ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

*(Territorio).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia del territorio secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati per violazioni di obblighi formali che non ledano né esponano a concreto pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica;

b) limitare le sanzioni penali alle violazioni che ledono o esponono a pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica;

c) prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;

d) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il medesimo fatto.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 10.

*Sopprimerlo*

##### 10. 5.

Cento.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 10.

1. Sono depenalizzati i reati previsti:

a) dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

b) dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

d) dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

e) dal comma 1, lettera a), dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

f) dal comma 1, lettera b), dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando i lavori eseguiti in difformità o in assenza di concessione riguardano una superficie, coperta o scoperta, non superiore a 100 metri quadrati, ovvero una volumetria non superiore a 400 metri cubi.

**10. 1.**

Mantovano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.  
(Territorio).

1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative, nelle ipotesi in cui queste non siano già previste, con sanzioni da un minimo di lire un milione a un massimo di lire trenta milioni i reati previsti:

a) dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

b) dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

d) dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

e) dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**10. 2 (Nuova formulazione)**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.  
(Territorio).

1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative,

nelle ipotesi in cui queste non siano già previste, con sanzioni da un minimo di lire un milione a un massimo di lire trenta milioni i reati previsti:

a) dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

b) dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

d) dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

**10. 3 (Nuova formulazione)**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi diretti, con le seguenti: un decreto legislativo diretto.*

**10. 12.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera a) e b) aggiungere in fine le seguenti parole: e ambientale.*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Ambiente e territorio.*

**10. 13.**

La Commissione

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: concreto sino alla fine della lettera con le seguenti: pericolo immobili sottoposti alla disciplina della normativa urbanistica.*

**10. 8.**

Turroni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**10. 7**

Turroni.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* mantenere le sanzioni penali per le violazioni relative alla tutela e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico.

**10. 4.**

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: meramente.*

**10. 11.**

La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* prevedere che l'assentimento della concessione o il rilascio di autorizzazione in sanatoria delle opere conformi agli strumenti urbanistici e ai piani paesistici, realizzate in aree sottoposte al vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, precedentemente all'entrata in vigore dei piani paesistici di cui all'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge, costituisce causa estintiva della contravvenzione di cui agli articoli 1-*quinquies* e 1-*sexies* del citato decreto-legge.

**10. 9.**

Simeone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* prevedere come causa estintiva del reato la riduzione in pristino, che abbia eliminato qualsiasi lesione e qualsivoglia concreto pericolo per il bene tutelato dalla normativa in argomento.

**10. 6**

Marotta.

*Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e)* prevedere una specifica scriminante della norma penale o causa di non

punibilità in favore dei pubblici amministratori che, in formale violazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e dell'articolo 51 del decreto-legge 5 febbraio 1997 n.22, abbiano agito ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 adottando ordinanze contingibili e urgenti solo quando ricorrono i requisiti espressamente richiesti da tale norma.

**10. 10.**

Maggi.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-*bis*.

1. Il rilascio della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, purchè munita dei prescritti pareri da rilasciarsi a cura delle autorità preposte a tutela dei vincoli, oltre alle ipotesi di reato previste dall'articolo 20 della citata legge n. 47, estingue i reati previsti dall'articolo 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. La sospensione dell'azione penale, così come prevista dall'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 opera fino alla pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

**10. 01.**

Manziona.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-*bis*.

Il reato previsto dall'articolo 221 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è depenalizzato.

**10. 02.**

Manziona, D'Alia.

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 11.

*(Assegni bancari e postali).*

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

*b)* prevedere per le violazioni depenalizzate, ai sensi della lettera *a)*, sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonché, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali;

*c)* mantenere la sanzione penale per la violazione del divieto di cui alla lettera *b)*, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

*d)* modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, estendendola al rapporto con qualunque banca trattaria, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera *e)*;

*e)* prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista;

*f)* prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora lo stesso abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera *e)*;

*g)* riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO  
11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri:

*a)* prevedere che i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, siano perseguibili a querela di parte;

*b)* prevedere, conseguentemente, l'abrogazione della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

*c)* prevedere, conseguentemente, per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il venir meno

dell'obbligo di denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto o che ha effettuato l'equivalente constatazione;

d) mantenere le pene accessorie previste dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo però che il divieto di emettere assegni bancari e postali venga previsto per un periodo da due a cinque anni, nonché, nei casi gravi, prevedere il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali.

e) mantenere la sanzione penale prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di denuncia da parte della Banca d'Italia presso la quale verrà istituito l'archivio di cui alla lettera g), ed alla quale dovrà essere tempestivamente trasmessa, per le necessarie annotazioni, la sentenza che prevede le pene accessorie di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

f) modificare la normativa relativa alla revoca all'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, estendendola al rapporto con qualunque banca trattaria, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera g).

g) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista;

h) prevedere la responsabilità civilistica solidale dell'Istituto di credito trattario, qualora lo stesso abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto, presso l'archivio di cui alla lettera g);

i) riformulare gli articoli 124 e 125 del Regio decreto 21 dicembre 1933,

n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina introdotta.

#### 11. 4.

Manziona.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, per gli assegni al di sopra dei venti milioni, sono perseguibili a querela di parte.

#### 11. 1.

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, per gli assegni al di sotto dei venti milioni, sono perseguibili a querela di parte.

#### 11. 2.

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, sono perseguibili a querela di parte.

#### 11. 3.

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

Il Governo è delegato ad adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a modificare gli articoli 73 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo i seguenti criteri:

a) prevedere come illecito amministrativo le condotte finalizzate al consumo personale, non per fini di lucro;

b) rivedere le sanzioni amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo esclusivamente misure dirette al recupero e alla cura ed affidando l'applicazione delle misure agli enti territoriali ed ai soggetti abilitati.

**11. 01.**

Centò, Vendola, Li Calzi, Saraceni, Pisapia.

**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Modifiche al sistema processuale).*

1. I reati di cui agli articoli 624, 648, secondo comma, e 712 del codice penale sono perseguibili a querela di parte.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 12.**

*Sopprimerlo.*

**\* 12. 1.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

*Sopprimerlo.*

**\* 12. 2.**

Marotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 12.**

*(Modifiche al sistema processuale).*

1. Il reato di cui all'articolo 624 del codice penale è perseguibile a querela di parte.

**12. 3.**

La Commissione.

**ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Disposizioni finali).*

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato:

a) a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;

c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato nel rispetto dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 13.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed

a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito.

**13. 1.**

Contento, Mantovano.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

**ART. 13-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione.

**\* 13. 01.**

Pisapia.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione.

**\* 13. 02 (ex 12. 01).**

Veltri.

**ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

*(Esercizio della delega).*

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 14

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 14.

1. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega l'elenco dei reati previsti da leggi speciali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere vincolante.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

##### 14. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio,  
Oreste Rossi, Signorini

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e trasmesso con le seguenti: e lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 10 sono trasmessi;*

*Conseguentemente, nel medesimo articolo, sostituire:*

*nel primo periodo, le parole: della delega con le seguenti: delle deleghe;*

*nel secondo periodo, le parole: dello schema medesimo con le seguenti: degli schemi medesimi.*

*nella rubrica, le parole: della delega con le seguenti: delle deleghe;*

##### 14. 2.

La Commissione.

#### ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 15.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati agli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

2. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. Sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 e l'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

4. È abrogato l'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 15.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 332, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 457, 465, 466, 498, 527, secondo comma,

657, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677, 687, 692, primo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.

**15. 52.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352,, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 457, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 657, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677, 687, 692, primo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.

**15. 26.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 687, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.

**15. 30.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.

**15. 31.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 687, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.

**15. 5.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 246, 266, 271, 272, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299 e 303 del codice penale.

**15. 1.**

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 272, 278, 290, 290-bis, 291, 292, 303, 341, 342, 343, 344 e 345 del codice penale

**15. 2.**

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 272, 278, 290, 290-bis, 291, 292 e 303 del codice penale

**15. 3.**

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 272, 278, 291, 292 e 303 del codice penale

**15. 4.**

Gambato Borghezio, Signorini, Copercini.

*Al comma 1, dopo la parola gli articoli aggiungere la seguente: 241.*

**15. 23.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola gli articoli aggiungere la seguente: 266.*

**15. 22.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola gli articoli aggiungere la seguente: 271.*

**15. 21.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 272.*

**15. 20.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, sopprimere la parola: 275.*

**15. 7.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 278.*

**15. 19.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 283.*

**15. 18.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 290.*

**15. 17.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 290-bis.*

**15. 16.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 291.*

**15. 15.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 292.*

**15. 14.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 292-bis.*

**15. 13.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 293.*

**15. 6.**

Copercini, Signorini, Gambato,  
Borghezio.

*Al comma 1, sopprimere le parole: 297, 298, 327, 332.*

**15. 25.**

Carmelo Carrara.

- Al comma 1, sopprimere la parola: 297.*  
**15. 37.** Carmelo Carrara.
- Al comma 1, sopprimere la parola: 298.*  
**15. 38.** Carmelo Carrara.
- Al comma 1, dopo la parola 298 aggiungere la seguente: 299.*  
**15. 12.** Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
- Al comma 1, sopprimere la parola: 303.*  
**15. 42.** Marotta, Cola.
- Al comma 1, sopprimere la parola: 327.*  
**15. 39.** Carmelo Carrara.
- Al comma 1 sopprimere la parola: 332,*  
**\* 15. 35.** Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone
- Al comma 1, sopprimere la parola: 332,*  
**\* 15. 40.** Cento.
- Al comma 1, sopprimere la parola: 332,*  
**\* 15. 29.** Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
- Al comma 1, sopprimere la parola: 332,*  
**\* 15. 53.** Carmelo Carrara.
- Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 341.*  
**\* 15. 11.** Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
- Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 341.*  
**\* 15. 54.** Leone, Gazzilli, Giuliano, Tarditi, Rosso, Donato Bruno, Maiolo, Saponara.
- Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 342.*  
**15. 10.** Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
- Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 343.*  
**15. 9.** Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
- Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 344.*  
**15. 8.** Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
- Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 26, comma 1, sono soppresse le parole: « di piante di canapa indiana, »  
**15. 41.** Cento.
- Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*  
 1-bis. Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati per le violazioni degli obbli-

ghi sanciti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431

**15. 28.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. È abrogato il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

**15. 32.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

**15. 27.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È abrogato il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

**15. 51.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

*Sopprimere il comma 3.*

**15. 24.**

Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Sono abrogati gli articoli introduttivi di figure di reato contenuti nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

**15. 33**

Mantovano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. È abrogato il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

**15. 34**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. È abrogato l'articolo 171-ter, lettera c) della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685.

**15. 50.**

Gambale.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a

favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alle detenzione o sostitutive della medesima detenzione.

#### 15. 01. (Nuova formulazione)

Pisapia.

### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1850-A contenente delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori ed in particolare l'articolo 10 in tema di territorio, diretto a riordinare e semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia del territorio, attraverso il mantenimento delle sanzioni penali solo per le violazioni che ledano o esponano a pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica e la trasformazione in violazione amministrativa per le ipotesi di violazione di obblighi formali che non rappresentino lesione o esposizione a pericolo del bene stesso;

ritenuto che le violazioni relative alla tutela e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico non possano essere oggetto di depenalizzazione, dal momento che i danni conseguenti a suddette violazioni sono pressoché ineliminabili e provocano una perdita permanente di valore del bene;

impegna il Governo

a mantenere le sanzioni penali per le violazioni relative alla tutela e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico.

9/1850/1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1850, contenente delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori;

considerato che:

l'articolo 2 prevede la depenalizzazione in tema di alimenti che comporterà, di fatto, il via libera alle frodi organizzate su larga scala poiché togliendo il deterrente che riguarda le persone fisiche — e cioè la sanzione penale — si possono programmare attività criminose a rischio zero, in quanto la sanzione amministrativa colpisce la persona giuridica che, al momento di pagare l'ammenda, può essersi già dissolta oltre al fatto che spesso l'attività nell'ambito delle frodi alimentari è di tipo associativo ed è fonte di rischi per la salute dei consumatori per cui, se passasse la depenalizzazione, sarebbe impossibile arrestare i responsabili di tali associazioni a delinquere;

l'articolo 2, in definitiva, sembra formulato su misura per rimettere sul mercato coloro che operano su base fraudolenta, causando danno oltre che alla salute anche al mercato ed alle imprese che lavorano onestamente;

la riforma non toccherebbe minimamente i prodotti di origine controllata, che hanno già forme rigide di tutela interna ai loro consorzi, i quali impediscono il sorgere dei fatti fraudolenti, ma salva solo ed unicamente chi opera fuori della legalità, oltre a contenere una limi-

tazione inaccettabile riguardante solo gli alimenti, e non i prodotti agricoli, e gli ingredienti

impegna il Governo:

a trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega, l'elenco dei reati previsti da leggi speciali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

mantenere le sanzioni penali per tutti i casi di sofisticazione di prodotti alimentari, e trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali in caso di danno economico non superiore ai dieci milioni;

prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle predette caratteristiche e che costituiscano pericolo per la salute dei consumatori, nonché per le frodi consumate a danno dell'Unione europea;

prevedere che le autorità giudiziarie competenti in materia di controlli dispongano la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio quando l'autorizzazione all'attività non possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari e quando ricorrano le violazioni penalmente rilevanti di cui alla lettera a) dell' articolo 2;

prevedere nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nell'articolo 2.

**9/1850/2**

Gambato, Copercini, Borghezio,  
Oreste Rossi, Signorini.

La Camera,

considerato che:

alla base di ogni scelta criminale c'è sempre uno scrupoloso rispetto degli interessi altrui, anche quando non si tratta di interessi pubblici e che nel caso dell'articolo 2621 del codice civile si è fin qui scelta la tutela penale per fatti che riguardano esclusivamente schemi privatistici;

a questa soluzione si era pervenuti perché in Italia non funzionava il sistema dei controlli societari e perché si era voluto tutelare maggiormente gli interessi dei creditori rafforzando la garanzia generica e la solvibilità della società con cui i terzi entrano in rapporti contrattuali;

oggi, tuttavia, bisogna rivedere i termini di controllo interno ed esterno delle società e, del resto, il legislatore si è posto negli ultimi decenni sulla linea di abbandonare l'intervento in area penale di alcuni fatti già sussunti nel novero dei reati societari, come comprovato dal fatto che, mentre il codice civile prevede lo specifico reato di impedimento del controllo della gestione sociale da parte dei sindaci (articolo 2623 n. 3), nulla di analogo è stato introdotto nelle leggi successive quando eventuali ostacoli possono essere frapposti dagli stessi amministratori nei confronti dei revisori, non essendovi al riguardo alcuna previsione né per gli amministratori, né per i revisori, quando invece l'articolo 2621 prevede la punizione dei sindaci che omettano di adempiere agli obblighi riconosciuti dalla legge;

occorre prendere atto, così come acclarato da certa giurisprudenza, che non può considerarsi falso in bilancio l'informazione complessiva quando essa è veritiera sul piano della spesa e dell'ammontare economico e che, peraltro, nessuno può imporre a chi ha distolto denaro di autodenunciarsi in sede di redazione di bilancio in omaggio al principio « *nemo tenetur edere contra se* »;

l'affermazione del principio contrario significherebbe imporre all'amministratore una sorta di autodenuncia in quanto dovrebbe attestare in bilancio ciò che di illecito ha precedentemente commesso;

nell'attuale disciplina del bilancio consolidato, l'Italia si è uniformata alle direttive europee che hanno accresciuto, anche verso l'esterno, il livello di informazione societaria sulla strada della trasparenza societaria e che, pertanto, oggi occorre avere riguardo, come esclusivo e comunque prevalente parametro di riferimento, alla lesione degli interessi societari che si tutelano con le norme del falso in bilancio;

non si può più disconoscere che quando non vi è fraudolenza nei confronti dei soci, quando non viene messa in crisi l'economia dell'impresa ed ancora nei casi in cui la distrazione delle somme non è posta in essere per obiettivi di illecito arricchimento ma anche nell'interesse di chi tale somma viene impiegata, l'allarme

sociale scema grandemente fino quasi a scomparire;

occorre dare sicuramente maggiore fiducia al pubblico nei mercati economici e finanziari ma lasciando che la tutela della veridicità, dell'esattezza e della trasparenza dei bilanci societari venga affidata all'area di intervento amministrativo, almeno quando le illiciteità sono meno gravi o sono realizzate finalisticamente per obiettivi che esulano da quelli dell'arricchimento ingiustificato a discapito dei soci e dei creditori;

impegna il Governo

a cambiare il modello punitivo dell'articolo 2621 del codice civile, mutando la sensibilità politico - criminale quando i fatti antisociali presi in considerazione nella suddetta norma, non incidono sulla situazione economica-finanziaria dell'impresa.

**9/1850/3.**

Carmelo Carrara.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: ADESIONE DEL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA ALLO STATUTO DEL GRUPPO IN-  
TERNAZIONALE DI STUDIO SULLA GOMMA (IRSG) CON  
SEDE IN LONDRA, ISTITUITO IL 9 AGOSTO 1944 (3265)**

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica italiana aderisce allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1944.

ART. 2.

1. È autorizzata la concessione al Gruppo di cui all'articolo 1 di un contributo di lire 55 milioni per l'anno 1996 e di lire 55 milioni annue a decorrere dal 1997.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni nell'anno 1997 e in lire 55 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, FATTO A BUENOS AIRES IL 22 MAGGIO 1990 (1914)**

---

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 101 milioni per l'anno 1996, in lire 107 milioni per l'anno 1997 ed in lire 125 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 9 APRILE 1996 (2234)***

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLO STATUS DELLE MISSIONI E RAPPRESENTANZE DI STATI TERZI PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO, FATTO A BRUXELLES IL 14 SETTEMBRE 1994 (2271)***

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo *status* delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DI AUSTRIA, FINLANDIA E SVEZIA ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DELLE IMPRESE ASSOCIATE, FATTA A BRUXELLES, IL 21 DICEMBRE 1995 (2405)**

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA  
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE PER  
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE  
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE  
EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA  
A ROMA L'8 SETTEMBRE 1995 (2472)**

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 31 della stessa Convenzione.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRAT-  
TATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA  
ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA, FATTO A ROMA IL 23  
GENNAIO 1996 (2723)**

---

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annui per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1420 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 9 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3292)***

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—  
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1837 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA GEORGIA, DALL'ALTRO, CON CINQUE ALLEGATI, UN PROTOCOLLO E ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 22 APRILE 1996  
(APPROVATO DAL SENATO) (3294)***

---

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 104 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CODIFICA DELLE DICHIARAZIONI CHE FIGURANO NEI DOCUMENTI DI STATO CIVILE, CON DUE ANNESSI, FATTA A BRUXELLES IL 6 SETTEMBRE 1995 (2784)***

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

***DISEGNO DI LEGGE: S. 828. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ITALO-TEDESCO DEL 27 GENNAIO 1976, RELATIVO ALLE POSIZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ALTOATESINI EX OPTANTI PER LA CITTADINANZA TEDESCA, CON DICHIARAZIONE CONGIUNTA, EFFETTUATO A BONN IL 22 OTTOBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3098)***

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—  
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1419 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA RE-  
PUBBLICA CECA, SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 22 GENNAIO 1996  
(APPROVATO DAL SENATO) (3291)**

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—  
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1554 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA  
SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON  
ALLEGATO RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE,  
FATTO A ROMA IL 1° DICEMBRE 1995 (APPROVATO DAL  
SENATO) (3293)**

---

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1997, in lire 394 milioni per l'anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1418 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-  
LIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG, PER LA PROMOZIONE  
E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 28  
NOVEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3502)**

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—  
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG IN MATERIA DI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 1996 (3547)***

---

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è stata data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 894 — RATIFICA AD ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA, FATTO A CARACAS IL  
17 OTTOBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3101)***

---

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—  
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1997 e in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,  
considerato che:

in Parlamento è stata più volte sottolineata l'esigenza che, nel contesto di una politica di contenimento della spesa pubblica, ogni impegno di carattere finanziario venga giustificato in modo rigoroso, anche al fine di assicurarne l'assoluta trasparenza;

le Camere hanno in più occasioni richiesto che le relazioni tecniche che accompagnano i disegni di legge siano redatte con competenza e precisione in modo da fornire al legislatore tutte le informazioni necessarie;

impegna il Governo

a fare in modo che, nella fase di attuazione del provvedimento, siano contenute quanto più possibile le spese relative all'invio di funzionari e alle visite di docenti e ricercatori in Venezuela e siano invece aumentati i finanziamenti relativi

alla concessione di borse di studio a studenti venezuelani e all'organizzazione di iniziative culturali in Venezuela;

ad adoperarsi affinché, in occasione della conclusione di analoghi accordi internazionali, venga previsto un oculato, logico e dettagliato utilizzo dei fondi a

disposizione che consenta di valorizzare le finalità culturali degli accordi in questione.

**9/3101/1.**

Fei.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 giugno 1997.**

Albanese, Aleffi, Andreatta, Angelici, Becchetti, Berlinguer, Boghetta, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cimadoro, De Luca, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Galdelli, Giardiello, Giannattasio, Iotti, Leoni, Maggi, Marongiu, Mattioli, Michelangeli, Olivo, Pennacchi, Pistone, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Sospiri, Stajano, Turroni, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albanese, Albertini, Aleffi, Andreatta, Angelici, Becchetti, Berlinguer, Bindi, Boghetta, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cimadoro, Corleone, De Luca, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Galdelli, Giardiello, Giannattasio, Iotti, Leoni, Maccanico, Maggi, Marongiu, Mattioli, Michelangeli, Olivo, Pennacchi, Piscitello, Pistone, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Rodeghiero, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Sospiri, Stajano, Turco, Turroni, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 giugno 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MORSELLI: « Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo » (3908);

VASCON: « Modifica all'articolo 10 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto il 14 settembre 1931, n. 1175, in materia di tassa sulle insegne riscossa dai comuni » (3909);

PARRELLI: « Esenzione dall'imposta di bollo e riduzioni di imposte, tasse e diritti per gli atti giudiziari » (3910).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 24 giugno 1997, è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica » (3911).

Sarà stampato e distribuito.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Gasparri, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GASPARRI ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile » (2952).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (178) *Parere delle Commissioni II, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GALLETTI: « Norme per la semplificazione del sistema elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica » (1410) *Parere della V Commissione;*

SIGNORINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 3-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'istituzione del documento di identità personale per i minori di quindici anni » (3683) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

FURIO COLOMBO ed altri: « Modifica all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di licenza per gli istituti di vigilanza privata » (3832) *Parere della II Commissione;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

GAMBATO ed altri: « Introduzione dell'articolo 8-bis della legge 9 ottobre 1967, n. 962, concernente l'imprescrittibilità del delitto di genocidio » (3492) *Parere delle Commissioni I e III;*

DALLA ROSA ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (3573) *Parere delle Commissioni I, III, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GAZZILLI: « Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile, in materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro » (3841) *Parere delle Commissioni I e XI;*

*alla III Commissione (Esteri):*

GALLETTI: « Riconoscimento delle iniziative di 'diplomazia popolare' » (1403) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII;*

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 » (3527) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

*alla IV Commissione (Difesa):*

RICCI: « Modifica all'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di avanzamento degli ufficiali in ausiliaria » (3778) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

*alla V Commissione (Bilancio):*

POLI BORTONE e PAMPO: « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di blocco degli impegni di spesa » (3716) *Parere delle Commissioni I e VIII;*

Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO » (3855) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), III, VI, X e XIV;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Norme per l'esenzione dal pagamento della tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli alimentati a GPL e a gas metano » (176) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX e X;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Agevolazioni fiscali per la ripresa dell'economia nazionale » (1939) *Parere delle Commissioni I, III, V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV;*

ALEMANNI ed altri: « Soppressione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (3713) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di deduzioni tributarie a favore dei nuclei familiari » (3753) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

S. 1822. — « Istituzione dell'Ente tabacchi italiani » (approvato dal Senato) (3852) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e XIV;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

NAPOLI: « Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore » (3807) *Parere delle Commissioni I, IV, V, XI, XII e XIV;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti » (185) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, VII, XI e XIII;*

NOCERA ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, in materia di concessione di contributi per le zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 » (3840) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

*alla IX Commissione (Trasporti):*

MAMMOLA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per l'aviazione civile » (3747) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI;*

BONO: « Modifica dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi » (3782) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

ORESTE ROSSI ed altri: « Modifiche all'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 282, in materia di composizione e di durata in carica del consiglio di amministrazione dell'ENEA » (3281) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII;*

COLLAVINI ed altri: « Riforma delle strutture di indirizzo e promozione del turismo » (3308) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis,*

del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XIII e XIV;

BRESSA ed altri: « Norme in materia di sovracanonici dovuti dai concessionari di impianti idroelettrici » (3705) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

MORONI: « Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione dell'età pensionabile per gli addetti all'attività di estrazione del marmo » (3676) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione della festa della Repubblica e della Unità nazionale » (3808) *Parere delle Commissioni I e V;*

SCRIVANI ed altri: « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale » (3866) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XII e XIII;*

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Trasferimento del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente » (184) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

BOCCHINO: « Norme a tutela della mela annurca campana » (1976) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;*

VASCON ed altri: « Norme per il riordino dell'UNIRE e per il rilancio del settore dell'ippica » (2816) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

TATTARINI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'incremento delle razze equine e norme in materia di

sostegno dell'ippicoltura » (3399) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

de GHISLANZONI CARDOLI: « Istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAF) » (3649) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII, X e XI;*

BRUGGER: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (3851) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV.*

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 20 giugno 1997, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte riguardanti il contenuto del documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo schema di decreto ministeriale di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 agosto 1997.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.